



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie**

Prot. DIT/1307/4.1

Roma, 30 MAR. 2006

Alla Banche convenzionate con il  
Progetto "Un c@ppuccino per un PC"  
di cui in elenco

Oggetto: Erogazione dei finanziamenti agli studenti per l'acquisto di *personal computer*.

Pervengono a questo Dipartimento numerose segnalazioni relative all'erogazione dei finanziamenti agli studenti per l'acquisto di *personal computer* nell'ambito dell'iniziativa "Un c@ppuccino per un PC." nelle quali si lamenta:

- la richiesta, effettuata da alcune banche, di effettuare i pagamenti dei rimborsi rateali dei finanziamenti erogati **esclusivamente** tramite addebito preautorizzato su c/c bancario o postale;
- la **commissione** applicata al bonifico bancario per il pagamento del rivenditore e le commissioni per il pagamento dei rimborsi rateali.

A tal proposito si ricorda che l'iniziativa, promossa dal Governo per agevolare l'accesso ai finanziamenti degli studenti che, in quanto categoria con scarso o nullo potere reddituale, avrebbero poche possibilità di usufruire di forme di finanziamento bancario, ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia destinato appositamente alla tutela del creditore finanziatore, rendendosi garante dell'esatto adempimento delle obbligazioni contratte dallo studente, nonché a rendere economicamente accessibile l'operazione di finanziamento.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Convenzione che codesta Banca ha sottoscritto con questa Amministrazione, è espressamente previsto che "la concessione dei finanziamenti a favore degli studenti non è condizionata all'esistenza di pregressi rapporti bancari e/o finanziari o alla loro apertura", nonché, come si evince dal comma 4 del predetto

ev

art.2 della Convenzione "non sono a carico dello studente altri oneri ad eccezione degli oneri fiscali e del costo della stampa e dell'invio annuale del documento di sintesi previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria".

Ne consegue che deve essere consentito il pagamento dei rimborsi rateali in contante agli sportelli, senza ulteriori oneri se non quelli indicati al citato comma 4 art. 2 della Convenzione, tra i quali non rientrano le commissioni per il bonifico al rivenditore e/o per il pagamento dei rimborsi rateali.

Naturalmente codesta banca potrà proporre anche altre forme di pagamento e/o di apertura rapporti bancari, ma, per procedere in tal senso, queste dovranno essere liberamente accettate dallo studente.

Ciò premesso si invitano le banche in indirizzo al pieno rispetto delle condizioni previste nella Convenzione per le attività di erogazione dei prestiti finanziari, salva la possibilità per quest'Amministrazione di procedere alla risoluzione dell'accordo convenzionale in caso di reiterazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(ing. Mario Pelosi)

